



Fonte : SKIMAGAZINE FONDO – SKIALP

NEVE E DIRITTO

Se l'atleta non è idoneo l'organizzazione rischia

Le visite mediche devono essere specifiche per salvaguardare partecipanti e responsabili delle competizioni in caso di sinistro – Attenzione i “cancelli troppo tirati” possono essere fonte di grave pericolosità

Tutti coloro che frequentano il mondo delle gare, siano esse di fondo o di ski alp, ben sanno che gli organizzatori permettono la partecipazione solo a chi sia in possesso di tessera che confermi - indirettamente - l'avvenuta idoneità dell'atleta alla gara in questione. Alla iscrizione basta infatti esibire la faticida tessera per ricevere pettorale e pacco gara. Ma chiunque si occupa di visite mediche per l'idoneità agli sport agonistici altrettanto sa che esistono varie idoneità a seconda delle caratteristiche specifiche fisiche che l'esercizio stesso della singola attività sportiva richiede. E questo non a caso. In quanto è ben diverso guidare a centoventi all'ora uno slittino a Cortina dal risalire il Castore a colpi di ramponi con gli sci in spalla.

Porsi tali quesiti non è privo di rilevanza pratica poiché le fattispecie all'esame possono dar luogo a rilevanti conseguenze giuridiche nella malaugurata ipotesi di un sinistro: poniamo il caso di un incidente mortale o particolarmente invalidante conseguente ad un collasso cardio-respiratorio che abbia colpito un partecipante ad una gara di scialpinismo. Restiamo nell'ambito dell'esempio ed ipotizziamo che in successiva sede giudiziaria emerga che la vittima, impegnata nello ski alp, era in possesso di un certificato di idoneità allo sci da discesa o ad altra attività sportiva sulla neve, ma non a quella specifica per la pratica sportiva in cui era impegnato. In tal caso gli organizzatori sarebbero scriminati da ogni responsabilità oppure no? Prima di cercare di dare una risposta a questo quesito occorre premettere che lo scialpinismo rientra tra le attività ritenute dal legislatore (per ovvie caratteristiche che tutti i praticanti ben conoscono) “pericolose”. Da ciò deriva la conseguenza che il medesimo legislatore pretende che gli organizzatori (come per tutte le altre attività sportive definite “pericolose”) si adoperino al massimo al fine di ridurre tale tasso di rischio in capo agli atleti, per dirla con un linguaggio tipico giuridico “facciano tutto il possibile per evitare un danno”. Stante la suddetta premessa, si può ritenere di “aver fatto tutto il possibile per evitare un danno” ad un atleta quando non ci si è accertati

nemmeno di sapere se era idoneo o meno a prendere parte alla gara che si organizza?

La giurisprudenza non ha dovuto a tutt'oggi pronunciarsi ancora su una fattispecie del genere, ma siamo proprio sicuri che, se tenuta a farlo, sarebbe molto magnanima nei confronti degli eventuali responsabili? E le assicurazioni stipulate per rivalere le organizzazione sarebbero disposte a pagare avendo la possibilità, diciamo pure la "scappatoia", di arroccarsi sul comportamento negligente e colposo dell'organizzazione medesima?

Prevenire è molto meglio di curare ed allora non resta che tutelarsi a priori, in fase di iscrizione alla gara, chiedendo espressamente ad ogni atleta un piccolo sacrificio, quello di esibire copia del certificato di idoneità allo scialpinismo.

Tutto ciò ovviamente per le categorie competitive, non invece per quelle amatoriali (raduni ecc.) in cui l'unica responsabilità che può ricadere sull'organizzazione è quella di aver predisposto un percorso potenzialmente pericoloso o comunque non idoneo in relazione alle minori capacità dei partecipanti.

Altro aspetto da analizzare è se possa essere esonerata da ogni responsabilità l'organizzazione che abbia fatto sottoscrivere agli atleti, al momento dell'iscrizione, un modulo o una clausola di manleva (ad es: "l'organizzazione declina ogni responsabilità.....", oppure: "l'atleta si assume ogni responsabilità....."). Tali clausole, come abbiamo già avuto occasione di evidenziare in questa stessa rubrica, sono del tutto nulle ove sia riconducibile un comportamento gravemente colposo in capo all'organizzazione, come di certo sarebbe qualora non vi fosse stato un reale controllo dell'idoneità fisica degli atleti ammessi alla partenza o qualora non si fossero predisposti percorsi di gara sicuri.

Un'ultima riflessione in tema di responsabilità va riservata ai cosiddetti "cancelli", quei controlli che solo se superati entro un certo tempo consentono all'atleta di proseguire in gara. Ebbene, i tempi previsti per la "scrematura" a tali "cancelli" devono tenere nella dovuta considerazione l'esigenza della sicurezza rapportata all'atleta medio e non a quelli di "elite", esigenza che viene ad essere minata da tempi così stretti da costringere i partecipanti a comportamenti troppo affrettati in rapporto ai delicati punti di transito previsti dal tracciato di gara. Tutto questo a tutela degli atleti, ma pure degli organizzatori. Infatti, in ipotesi di grave incidente ad un partecipante impegnato in competizione, il fatto che lo si sia costretto obbligatoriamente (altrimenti non sarebbe stato per lui possibile concludere la gara) a tenere elevatissimi ritmi (da valutarsi in relazione al tipo di competizione) per poter transitare utilmente ad un cancello, potrebbe diventare determinante (come lo è già stato in altri sport) in sede giudiziale per far riconoscere un comportamento colposo in capo all'organizzazione. Un comportamento che porterebbe anche le assicurazioni a contestare ogni richiesta di risarcimento o di rivalsa. Ed allora come comportarsi per "scremare" i potenziali iscritti, per non avere atleti impegnati a lungo sul percorso?

Anche in questo caso un insegnamento arriva da altri sport i quali hanno già

*Studio Legale Associato avv.ti Flavio Saltarelli – Graziella Grassi
Via S. Corrado Confalonieri, 3 – 29100 - Piacenza
e. mail: studiolegalesaltarelli.grassi@fastwebnet.it
Tel. 0523.331435 – Fax. 0523.070224*

dovuto affrontare e risolvere tali problematiche: la via da perseguire non è quella di prevedere tempi intermedi di controllo sempre più ristretti, ma quella di ammettere alla partenza alle gare più titolate solo chi sia in grado di dimostrare di avere maturato la dovuta esperienza, di vantare un curriculum agonista adeguato magari prevedendo (per non rinunciare a potenziali iscritti) - come avviene nelle maggiori competizioni elvetiche - una categoria (in Svizzera la categoria dei c.d. “popolari”) con tracciati tecnicamente meno severi e tempi di percorrenza meno ristretti.

Avv. Flavio Saltarelli

(eventuali quesiti a flavio.saltarelli@fastwebnet.it)